

CONVENZIONE QUADRO CAF UIL

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI AGEVOLATE.

L'anno _____, il giorno _____, del Mese di _____
in _____

TRA

Il Comune di _____ con sede in _____, C.F. _____, rappresentato
dalla Responsabile del Settore _____ nata/o ad _____ il _____, la
quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito
denominato Comune

E

Il corrispondente CAF UIL per la Provincia di Mantova, attraverso la società di servizi
Lombardia Centro Servizi S.r.l. con sede in Milano, Via Scarlatti n. 29, C.F. e P.IVA
11985320156, che interviene al presente atto nella persona del proprio Direttore Sig.
Michelino LETIZIA, C.F. LTZMHL56E12D643T, domiciliato per la carica come sopra

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive
integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione

dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;
- che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

- che in base al D.Lgs 241/1997 e s.m.i., i CAAF, o Società di Servizi delegate, sono autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere attività di assistenza fiscale e sono iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
2. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
3. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, la Società effettuerà:

1. l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
2. se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
3. l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere); fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
4. la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
5. la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS

- rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
6. la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
 - a. E-Mail: cafuil.mn0@cafuil.it
 - b. Pec cafuil.mn0@pec.cafuil.it
 7. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
 8. l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti 1, 2 e 3.
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici, *o in caso di accordo espletterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.*
4. Il La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, e C è di € 15,00 IVA Esclusa.
7. Il La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. Il Comune si impegna a comunicare al Caf, tramite pec, tutti i dati indispensabili per la corretta Fatturazione Elettronica entro 2 mesi dalla stipula del presente atto.
9. La fatturazione sarà effettuata con cedenza annuale.
10. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg. d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal Caf e confermati dal Comune.
11. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
12. La presente convenzione scade il 31/12/2018.
13. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione i CAF e/o la società convenzionata e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Comune di

Caf

Responsabile del Settore

.....